MISURE VOLTE A MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

Modulo per l'autocertificazione degli-spostamenti

Il DPCM del 9 marzo 2020 ha esteso all'intero territorio nazionale le misure urgenti di contenimento del contagio da "Covid-19" previste dal DPCM dell'8 marzo 2020, con particolare riferimento ai divieti di spostamenti non giustificati e di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Al riguardo, il Dipartimento della P.S., con la circolare dell'8 marzo 2020 (anx.1), richiama l'attenzione sull'esigenza di attuare un calibrato sistema di controlli volti a prevenire comportamenti che possano rivelarsi non in linea con le precauzioni e le altre cautele disposte dall'Autorità governativa.

Con la circolare del 10 marzo 2020 il Dipartimento della P.S. (anx.2). al fine di agevolare l'operatore di polizia nell'esecuzione dei controlli, trasmette il nuovo modulo per l'autocertificazione, che potrà essere presentato o compilato al momento dei controlli ed eventualmente fornito dagli stessi operatori di polizia. Tenuto conto della rilevanza penale di attestazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle autodichiarazioni andranno effettuate le opportune verifiche ex post anche con la modalità a campione prevista dall'art 71 del medesimo D.P.R..

Si riportano, altresì:

- la circolare del Ministero dell'Interno del 10 marzo 2020 (anx.3), discendente del DPCM del 9 marzo 2020, che fornisce chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dei divieti imposti, nonché sull'interpretazione dell'art. 14 del D.L. n.14/2020 in materia di "trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale";
- il rademecum del Ministero dell'Interno (anx.4) e le FAQ (anx.5) diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri utili a fornire indicazioni alla popolazione anche da parte delle Centrali Operative, i cui operatori dovranno essere indirizzati nel senso.

ALLEGATO G -ANNESSO 1

MODULARO MEGNO DIA



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

NO 555 DOC/C/DIPOS/=UN/CTR/1316

Roma, 8 marzo 2020.

AI SIG.RI OUESTORI

LORO SEDI

E. p.c.:

AI SIG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

Oggetto: Indicazioni per l'attuazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

ለለለለለለለለለለ**ለ**

Nella giornata di oggi, 8 marzo 2020, il Sig. Ministro ha emanato un'articolata Direttiva recante una serie di indirizzi per l'attuazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che ha ridefinito il "pacchetto" di misure preordinato a garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Nel trasmettere copia della predetta Direttiva, si attira l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di adottare tutte le iniziative necessarie per assicurarne la piena attuazione, nelle forme in cui essa sarà declinata dai Sig.ri Prefetti, all'esito di dedicate riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In questo senso, si attira l'attenzione sull'esigenza di attuare un calibrato sistema di controlli volti a prevenire comportamenti che possono rivelarsi non in linea con le precauzioni e le altre cautele contemplate dal ripetuto D.P.C.M. 8 marzo 2020.

A tal riguardo, si rammenta che è onere dei soggetti interessati dimostrare la sussistenza delle situazioni eccezionali che li legittimano a entrare, uscire e muoversi all'interno delle aree "a contenimento rafforzato", individuate dall'art. 1, comma 1, del predetto D.P.C.M..



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La Direttiva emanata dal Sig. Ministro precisa che, al fine di assolvere a tale onere, i soggetti potranno presentare o compilare al momento dei controlli, un'autodichiarazione a mente degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Al fine di agevolare tale adempimento, si unisce in Allegato A un modulo, appositamente predisposto, che gli interessati potranno utilizzare in un'ottica di collaborazione con il cittadino e di fluidificazione delle operazioni.

Resta, naturalmente, fermo che sulla veridicità delle autodichiarazioni acquisite andranno, effettuate le opportune verifiche ex post, anche con la modalità a campione prevista dall'art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Si assicura che le Articolazioni di questo Dipartimento restano a disposizione delle SS.LL. per ogni contributo o supporto ritenuto utile.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

ALLEGATO G -ANNESSO 2

MCDUKARIO MERKO 314



Ministerv dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

W.555/C/DIPPS/FUN/CTR/1345/20

Roma, 10 marzo 2020.

AI SIG.RI QUESTORI

LORO SEDI

E, p.c.:

AI SIG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

<u>ROMA</u>

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

SEDE

Oggetto: Indicazioni per l'attuazione del D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.


λλλλλλλλλλλλλλλλ

Riferimento:

f. n. 555DOC/C/DIPPS./FUN/CTR/1316 dell'8 marzo 2020

Si fa seguito alla circolare dell'8 marzo scorso sopra indicata, con la quale sono state fornite alcune indicazioni di dettaglio per l'applicazione degli indirizzi formulati dal Sig. Ministro al fine di dare completa attuazione, per i profili di competenza di questa Amministrazione, alle misure recate dal D.P.C.M. emanato lo stesso 8 marzo per il contrasto della diffusione del virus "COVID-19".





DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Come è noto, il successivo D.P.C.M. del 9 marzo u.s. ha uniformato le predette misure, estendendo a tutto il territorio nazionale quelle che inizialmente erano destinate a trovare applicazione solo nell'ambito delle aree "a contenimento rafforzato".

Nell'intento di agevolare l'applicazione del nuovo "pacchetto" di precauzioni e cautele è stato predisposto un nuovo modulo, qui unito in Allegato A, che i soggetti interessati potranno utilizzare per autocertificare la sussistenza delle situazioni eccezionali che li legittimano a muoversi sul territorio nazionale.

Restano ferme le indicazioni già fornite con la predetta circolare dell'8 marzo u.s. circa i riscontri sulla veridicità delle autodichiarazioni acquisite.

Le Direzioni Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere sono incaricate dell'immediata comunicazione del presente modulo agli Uffici e Reparti dipendenti.

Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Il sottoscritto			,
nato il	a		, residente in
	(),via	•
identificato a mezzo	·	nr.	, rilasciato/a
il,		fonica	, consapevole delle
c.p.)			mendaci a pubblico ufficiale (art. 495) RESPONSABILITÀ
combinato disp Ministri 8 mara Consiglio dei Ministri 8 di Ministri 8 mara fisiche all'interr in di non essere so positivo al CON Presidente del Control di essere a conor comma 4, del D Presidente del	posto dell'art. 20 2020 e dell' inistri del 9 ma 10 di tutto il te ottoposto alla /ID-19 di cui a consiglio dei Mi scenza delle sa L. 23 febbrai delle predette	1 del Decreto l'art. 1, comme arzo 2020 conce rritorio nazion misura della quall'articolo 1, co inistri dell' 8 m anzioni previste o 2020, n. 6 e co ei Ministri d e misure di con	quarantena e di non essere risultato comma 1, lettera c), del <i>Decreto del</i>
> che lo spostamento è determinato da:			
o comprovate esigenze lavorative;			
o situazioni di necessità;			
o motivi di salute;			
A questo riguardo, (LAVORO PRESSO,	dichiara che STO RIENTR SITA MEDICA	ANDO AL MI	zione o residenza. IO DOMICILIO SITO IN, DEVO IIVI PARTICOLARIETC)
Firma del dichiarante			L'Operatore di Polizia





N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c.

AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AL MINISTERO DELLA DIFESA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AL MINISTERO DELLA SALUTE

ROMA

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA



AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale.

Con il d.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Edizione straordinaria del 9 marzo 2020, n.62, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, le misure di contenimento del virus COVID-19, già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, sono state estese all'intero territorio nazionale.

Per effetto del suddetto provvedimento cessano di avere efficacia, ove incompatibili con le disposizioni del nuovo decreto, le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

L'art. 1 del nuovo d.P.C.M. introduce, come ulteriore misura, il divieto sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Inoltre, l'art. 1, punto 3) del nuovo decreto, nel sostituire integralmente la lettera d) dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, sospende su tutto il territorio nazionale gli eventi e le competizioni sportive di ogni



GABINETTO DEL MINISTRO

ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, consentendo unicamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Nell'ultimo alinea dello stesso art. 1, punto 3) si stabilisce, altresì, che lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Il citato provvedimento non modifica la disposizione di cui all'art. 4 del d.P.C.M. 8 marzo 2020, facendo salva pertanto la previsione in base alla quale i Prefetti, territorialmente competenti, assicurano l'esecuzione delle misure di contenimento, ora estese all'intero territorio nazionale, nonché il monitoraggio delle restanti misure adottate dalle varie Amministrazioni competenti, ove compatibili.

In proposito, si richiamano integralmente le indicazioni fornite con la Direttiva del Sig. Ministro dell'8 marzo scorso, in merito alle modalità di concreta attuazione delle misure emergenziali.

Si evidenzia come anche nel nuovo provvedimento l'elemento fondamentale sotteso alle prescrizioni ivi contenute risieda nella necessità di limitare al massimo gli spostamenti sul territorio, che risultano consentiti unicamente per ragioni lavorative, di salute o per altre necessità (quali ad esempio l'acquisto di beni essenziali), che dovranno essere comprovate da idonei elementi documentali da fornire anche mediante autodichiarazione resa su moduli prestampati già in dotazione alle Forze di polizia.

La veridicità delle suddette autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato ai sensi delle normative vigenti.

Ciò premesso si ritiene opportuno fornire primi chiarimenti in merito ad alcune delle principali questioni applicative emerse:

- è consentito lo spostamento da un comune ad un altro per esigenze lavorative, di salute o per situazioni di necessità adeguatamente comprovate;
- chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Una volta rientrati, ci si potrà spostare solo per le succitate motivazioni;
- non sono previste limitazioni per il transito delle merci, né per la circolazione dei corrieri merci;



il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 in cui sono consentite le attività di ristorazione e bar è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività potrà comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio, da effettuarsi secondo modalità che non prevedano contatti personali.

Si ritiene inoltre opportuno richiamare l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 14 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".

Per effetto di tale norma, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, tutti i soggetti chiamati ad operare in risposta all'emergenza sanitaria (tra i quali i soggetti operanti nel Servizio Nazionale di Protezione civile di cui agli artt. 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1) possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

Si segnala, da ultimo, che sul sito online della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.governo.it) è stata creata un'apposita sezione, accessibile direttamente dalla home page del sito, nella quale sono contenute le risposte alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo con il provvedimento in argomento (Frequently Asked Question - F.A.Q.).

Sul sito web di questo Ministero è inoltre consultabile un analogo spazio, specificamente dedicato alle prescrizioni relative agli spostamenti sul territorio nazionale.

Nel confidare nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL., si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni in merito all'applicazione delle misure in argomento.

IL CAPO DI GABINETTO Piantodosi

ALLEGATO G -ANNESSO 4



Posso muovermi in Italia?

Quall sono i validi motivi per uscire di casa? Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza può rientravi?

Non si può uscire di casa se non per validi motivi. Le limitazioni agli spostamenti sono le stesse in tutte le Regioni italiane e sono in vigore dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020. Ci saranno controlli da parte delle forze di Polizia. E' previsto il divieto assoluto di uscire di casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus. In caso di sintomi da infezione respiratoria o febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa, di rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone

Si può uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Per provare queste esigenze dovrà essere compilata un'autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia. La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi Sì, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute



4 Se abito in un comune e lavoro in altro posso fare "avanti e indietro"?

Posso utilizzare i mezzi di trasporto pubblico?

5

E' possibile uscire per acquistare generi alimentari?

6

Sì, se è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative Nessun blocco dei trasporti. Tutti i mezzi di trasporto pubblico, e anche privato, funzionano regolarmente Sì, e non c'è alcuna necessità di accaparrarseli perché i negozi saranno sempre riforniti. Non c'è nessuna limitazione al transito delle merci: tutte le merci, quindi non solo quelle di prima necessità, possono circolare sul territorio nazionale



7 Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Posso andare a mangiare dai parenti?

Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?

Sì, ma solo in caso di stretta necessità, quindi unicamente per l'acquisto di beni legati ad esigenze primarie non rimandabili No, perché non è uno spostamento necessario e quindi non rientra tra quelli ammessi Sì. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerli il più possibile dai contatti



E' consentito fare attività motoria all'aperto?

11 Posso uscire con il mio cane?

12

Che succede a chi non rispetta le limitazioni?

Lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti

Sì, per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari La violazione delle prescrizioni è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale sull'inosservanza di un provvedimento di un'autorità. Ma pene più severe possono essere comminate a chi adotterà comportamenti che configurino più gravi ipotesi di reato



Decreto #loRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

ZONE INTERESSATE DAL DECRETO

1. Ci sono differenze all'interno del territorio nazionale?

No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.

2. Sono ancora previste zone rosse?

No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l'istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

SPOSTAMENTI

1. Cosa si intende per "evitare ogni spostamento delle persone fisiche"? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?

Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il "divieto assoluto" di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare "avanti e indietro"?

Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.

4. Cosa significa "comprovate esigenze lavorative"? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le "comprovate esigenze lavorative"?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. "Comprovate" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l'autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l'adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

5. Come si devono comportare i transfrontalieri?

I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).

6. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?

Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull'intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell'ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull'osservanza delle regole.

7. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

8. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?

Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c'è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.

9. È consentito fare attività motoria?

Sì, l'attività motoria all'aperto è consentita purché non in gruppo.

10. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa).

11. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

12. L'accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all'aperto, come previsto dall'art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.

13. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

TRASPORTI

1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?

No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

2. I corrieri merci possono circolare?

Sì, possono circolare.

3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni al transito e all'attività di carico e scarico delle merci.

4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?

No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l'attività svolta è considerata esigenza lavorativa.

UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI

1. Gli uffici pubblici rimangono aperti?

Sì, su tutto il territorio nazionale. L'attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E' prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.

2. Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull'intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?

Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell'ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.

3. Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?

Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.

4. Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti ho?

Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l'accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un'istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.

PUBBLICI ESERCIZI

1. Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?

È consentita l'attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

2. Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?

Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

3. Quali attività di ristorazione e bar sono consentite dopo le 18.00?

È consentita solo la consegna a domicilio del cibo (fatta eccezione per quanto indicato nella F.A.Q. Turismo n. 2).

4. I mercati possono restare aperti?

I mercati coperti in analogia dei centri commerciali o dei supermercati possono restare aperti ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi ma devono contingentare le entrate dei clienti per garantirne la distanza di sicurezza. I mercati all'aperto invece devono restare chiusi poiché non sarebbe possibile regolare l'afflusso delle persone.

5. Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?

Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l'obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

6. Centri estetici, parrucchieri e barbieri possono continuare a svolgere la loro attività?

Sì, ma solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza nel locale di clienti in attesa. Il personale dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

SCUOLA

1. Cosa prevede il decreto per le scuole?

Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

UNIVERSITÀ

1. Cosa prevede il decreto per le università?

Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l'attività di ricerca.

2. Si possono tenere le sessioni d'esame e le sedute di laurea?

Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.

3. Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?

Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.

4. Cosa si prevede per i corsì per le specializzazioni mediche?

Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l'esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l'attività di ricerca.

5. Cosa succede a chi è in Erasmus?

Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE

1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?

Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d'esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?

Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.

Sono consentiti l'apertura e l'accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.

3. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?

Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.

4. I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?

No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.

TURISMO

1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?

Sull'intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio. Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

2. Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?

Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzionì di sicurezza di cui al dpcm dell'8 marzo.

3. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?

Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

AGRICOLTURA

1. Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?

No, non sono previste limitazioni.

2. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni.